



STUDIO LEGALE  
**LEONE-FELL & C.**  
società tra avvocati s.r.l.

**Roma** - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)  
P.IVA 06495860824

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DEL LAZIO – ROMA, SEZ. TERZA BIS**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**DI CUI AL RICORSO ISCRITTO SUB. R.G. N. 10305/2021**

nell'interesse dei Sigg.

COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
Agate	Clara	Castelvetrano (TP)	31/10/1980	GTACLR80R71C286S
Calandrino	Tonino	Roma (RM)	14/08/1970	CLNTNN70M14H501X
Lo Castro	Maria	Palermo (PA)	2/06/1990	LCSMRA90H42G273G
Marrocco	Francesco	Erice (TP)	15/02/1987	MRRFNC87B15D423B
Marrocco	Sergio	Palermo (PA)	26/04/1992	MRRSRG92D26G273R

rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7722955), Simona Fell (C.F. FLISMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7722955) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 091/7722955), giuste procure alle liti in atti;

- *Ricorrenti*

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. 96446770586), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (C.F. 80018500829), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;
- **U.S.R. per la Sicilia, Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani** (C.F. 80003400811), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;

- *Resistenti*

**PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,**

**PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

A) della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17.08.2021, avente a oggetto "*Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili*", in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;

B) della nota dell'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani prot. n. 9621 del 2.09.2021, con la quale parte ricorrente è stata nuovamente esclusa *«dagli elenchi aggiuntivi, di cui al D.M. n.51 del 03.03.2021, della I Fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze di questa provincia di Trapani, valide per il biennio aa.ss. 2020-22, per le classi di concorso ADAA, ADEE, ADMM, ADSS»*;

C) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla parte ricorrente e allo stato non conosciuto.

Si premette in

**FATTO**

**1.** – Con richiesta di decreto *ante causam* parte ricorrente ha invocato l'adozione di misure interinali e provvisorie che gli consentissero di reinserirsi con riserva negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS di Trapani, valide per il biennio 2020/2022, al fine di poter presentare entro il 21 agosto u.s. domanda di partecipazione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo di cui all'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021.

Con decreto n. 523 del 20 agosto u.s., il Presidente dell'Ecc.mo T.A.R. Sicilia – Palermo ha accolto la predetta richiesta di adozione di misure interinali e provvisorie *«... ai soli fini della presentazione delle istanze di che trattasi entro il suddetto termine di scadenza, per le medesime considerazioni già svolte nel decreto presidenziale cautelare n. 520/2021, emesso ex art. 56 c.p.a. in analoga fattispecie, e che devono intendersi qui integralmente richiamate»*.

In forza di tale provvedimento, gli odierni ricorrenti sono stati reinseriti nelle graduatorie di proprio interesse.

**2.** – Con ricorso introduttivo iscritto *sub*. R.g. n. 1528/2021, promosso innanzi l'Ecc.mo T.A.R. Sicilia - Palermo, parte ricorrente ha chiesto l'adozione di misure cautelari collegiali finalizzate a confermare il decreto *ante causam* n. 523/2021 nonché l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, i seguenti atti:

- del Decreto n. 8673 del 9.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio XI – Ambito territoriale di Trapani ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei candidati in possesso di titoli esteri non ancora riconosciuti in Italia;
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Trapani relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia, pubblicate in allegato al Decreto 8746 del 10.08.2021, che unitamente si impugna, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- della nota dell'U.S.R. per la Sicilia, prot. n. 20742 del 9.08.2021, avente ad oggetto D.M. n. 51 del 3.03.2021 – Titoli conseguiti all'estero in attesa di riconoscimento;
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8 luglio 2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi di I fascia;
- della nota n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;*
- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;*
- del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*(nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1,

comma 1, prevede che *“La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”*.

- dell’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo*, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;

- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale.

**3.** - All’esito della camera di consiglio del 24 settembre 2021, con ordinanza n. 2738 dell’1 ottobre 2021 il Collegio, ritenuto che *«l’interesse dei ricorrenti ad essere inseriti nei menzionati elenchi aggiuntivi, pur in pendenza del procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, risulta leso direttamente dal citato decreto ministeriale; - che, pertanto, ai sensi dell’art. 13, co. 3 c.p.a., è territorialmente competente a conoscere della presente questione il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, attesa l’efficacia estesa all’intero territorio nazionale del decreto ministeriale»*, ha declinato la propria competenza territoriale in favore di codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio - Roma.

**4.** – Con atto notificato in data 21 ottobre u.s. e depositato il successivo 22 ottobre u.s. il giudizio è stato riassunto presso codesto Ecc.mo T.A.R. ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. (R.g. n. 10305/2021), insistendo nella domanda cautelare sulla quale il T.A.R. Sicilia - Palermo non si è pronunciato all’atto di dichiarare la propria incompetenza per territorio e nella richiesta di notifica del ricorso per pubblici proclami stante la mancata ostensione da parte dell’Amministrazione resistente degli indirizzi di residenza dei soggetti individuati quali controinteressati, richiesti con apposita istanza di accesso.

**5.** - In data 2 settembre 2021, con nota prot. n. 9621, l’U.S.R. per la Sicilia, Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani ha nuovamente escluso parte ricorrente sulla base della nota prot. n. 25348 del 17 agosto u.s. con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca, odierno resistente, ha fornito chiarimenti in merito ai corsi di specializzazione sul sostegno conseguiti in Romania e Spagna.

**6.** – Gli atti che odiernamente si impugnano con ricorso per motivi aggiunti sono illegittimi per il seguente motivo:

**ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTESTUALE VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 3, COMMA 1, L. 241/1990 E ALL’ART. 97, COMMA 2, COST.**

**1.1** - Con riferimento ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Romania, il Ministero resistente, nel predetto documento, richiede ai singoli docenti di dimostrare il valore legale di detti titoli nel territorio rumeno.

La validità di tali titoli, invero, è già confermata dalla documentazione di parte ricorrente che dimostra, inevitabilmente, la legittimità e il valore degli stessi.

Peraltro, sempre nell'impugnanda nota, viene richiesto al privato che voglia utilizzare tale titolo di dimostrare che l'*Adeverinta* sia titolo sufficiente per l'insegnamento del sostegno agli alunni disabili, per quale materia e classe di concorso e per quale grado di scuola, posto che in Italia non sussiste alcun titolo di specializzazione nell'insegnamento di sostegno di tipo "generalista".

Ebbene, anche queste considerazioni devono considerarsi errate, oltre che ultronee, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa sul punto (cfr., *ex multis*, Cons. di Stato, Sez. VI, sentenze n. 1198/2021 e 2495/2021).

Quanto riportato nell'*Adeverinta*, infatti, ha valore dirimente in quanto è l'unico attestato *«avente ufficiale e **specificata attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita** ... ed attestante quindi quali materie in concreto il percorso di studio svolto dalla deducente, sia nel segmento svolto nello stato ospite nel ciclo di studi universitari prodromico, sia nel percorso di abilitazione svolta sul campo nello Stato ospitante, rende il laureato idoneo ad insegnare»* (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Terza Bis, sent. del 28 gennaio 2021, n. 1165).

**1.2** - Con riguardo, invece, ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Spagna, l'impugnanda nota non fa riferimento a nessuna legge spagnola, né tantomeno a qualche documento rilasciato dal Ministero spagnolo o dal competente Organo estero, il quale, secondo la normativa rilevante, deve essere consultato in caso di dubbi sul valore da attribuire allo stesso.

L'atto impugnato, in altri termini, è insanabilmente illegittimo in quanto adottato in spregio all'onere di motivazione posto a carico della P.A. dall'art. 3, comma 1, L. 241/1990 quale corollario del più generale principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui al comma 2 dell'art. 97 Cost.

Il Ministero resistente ha dichiarato improcedibili i predetti titoli di specializzazione sul sostegno **senza però specificare in maniera analitica le ragioni di interesse pubblico sottostanti al provvedimento di revoca in autotutela!**

E invero, nella nota in esame, il Ministero dell'Università e della Ricerca si limita ad affermare

**genericamente**, che i predetti titoli «*non sono ammissibili a riconoscimento, non essendo titoli ufficiali dell'ordinamento di formazione superiore spagnolo aventi cioè valore legale in Spagna.*».

Orbene, l'art. 3 L. 241/1990 prevede espressamente che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato attraverso l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in rapporto alle istanze istruttorie, onde consentire agli interessati di rappresentare le proprie ragioni, in sede procedimentale e/o giurisdizionale, nei confronti di un atto lesivo della propria sfera giuridica.

**Nessuno dei parametri sopra ricordati si rinviene nel provvedimento impugnato!**

Non v'è chi non veda, dunque, come il Ministero abbia errato nell'affermare quanto sinora ricostruito in ordine ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Spagna.

7. - Gli atti impugnati, infine, sono illegittimi oltre che vizi propri anche per i medesimi motivi che hanno inficiato i provvedimenti impugnati con ricorso introduttivo, che devono intendersi integralmente trascritti:

***“I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL D.L. 73/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, DELL'O.M. 60/2020 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, DEL D.M. 51/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-TER, DEL D.L. 22/2020***

*Come anticipato in fatto, l'Amministrazione resistente ha disposto l'espunzione dei docenti ricorrenti dalle procedure di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS ritenendo applicabile alla fattispecie di cui è causa l'art. 1, comma 1, del D.M. 51/2021, ai sensi del quale “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021”. Ebbene, gli atti impugnati sono illegittimi in primis per violazione di legge e in particolare della disposizione dell'**art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021**, che, nel disciplinare la procedura straordinaria di assunzione in ruolo prevista per l'a.s. 2021/2022, ha altresì specificato a livello legislativo i requisiti di ammissione alle GPS e agli elenchi aggiuntivi di prima fascia, così ponendo nel nulla qualsiasi disposizione di natura amministrativa contrastante.*

*Tale previsione ha espressamente individuato i soggetti abilitati a partecipare alla procedura di cui è causa nei “docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze [...] o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.*

*Evidentemente, dunque, nell’alveo applicativo di tale disposizione rientrano anche tutti i docenti in possesso del titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all’estero che abbiano altresì presentato l’istanza di riconoscimento e/o equipollenza del titolo e che dunque possono partecipare alla procedura con riserva di accertamento del titolo.*

*Tale previsione, tuttavia, è stata erroneamente applicata da alcuni Ambiti territoriali, come quello odiernamente resistente, i quali, in presunta applicazione dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione del 8 luglio 2021, emanato appositamente con l’intento di adeguare il testo del D.M. 51/2021 alla nuova scadenza per il conseguimento del titolo, aggiornandola al 31 luglio 2021, non avrebbe tuttavia recepito la disposizione relativa alla possibilità di inserimento fornita dalla legge e dalla O.M. 60/2020 anche ai docenti in attesa di accertamento del titolo estero.*

*Ma così, invero, non è.*

*Ciò si desume in primis dal dettato normativo: sul punto è appena il caso di osservare che la disposizione legislativa in parola (l’art. 59 del D.L. 73/2021) non ha fatto altro che ribadire quanto già disposto dall’O.M. 60/2020, recante la disciplina delle “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.*

*E, l’Ordinanza in questione, sul punto, ha previsto che “1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021<sup>1</sup> possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. [...] 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. [...]”.*

*Allo stesso modo, anche il D.M. 51/2021, nell’intento del Ministero, diversamente da come ritenuto dall’Ambito Territoriale di Trapani, ha unicamente disciplinato le modalità e termini di presentazione delle istanze in GPS, lasciando la disciplina dei requisiti di ammissione all’art. 7, comma 4, dell’O.M. 60/2020, il*

---

<sup>1</sup> Tale termine è stato prorogato alla data del 31 luglio 2021 sulla scorta della previsione dell’art. 59, co.0 4, del D.L. 73/2021

quale, tra i requisiti di accesso, ha indicato, tra gli altri, anche i titoli “conseguit[i] all'estero, ma [...] ancora sprovvist[i] del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente”, corredati dalla dichiarazione da parte dell'interessato circa l'avvenuta presentazione della “relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

Per altro, tale disposizione si applica alla procedura di cui è causa anche in virtù di quanto previsto dall'art. 7 dello stesso D.M. 51/2021, il quale rinvia alle disposizioni dell'O.M. 60/2020 e dunque anche all'art. 7, comma 4 della medesima Ordinanza. Segnatamente, tale previsione dispone che, “Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858”.

Alla medesima conclusione si giunge ove si noti che ogni previsione degli atti impugnati relativa alla (ri)determinazione dei requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi in discordanza con quanto previsto dall'O.M. 60/2020, si pone in patente violazione anche della disposizione dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, sulla base del quale è stata emanata l'O.M. 60/2020, e dell'art. 59, comma 4, lett. a), del D.L. 73/2021.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, infatti, “4-ter. [...] le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (...) [rectius: le GPS – n.d.r.] e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 [...] con ordinanza del Ministro dell'istruzione [...] al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) [...] e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. [...]”.

Ebbene, il dettato normativo è chiaro nell'attribuire un potere al Ministero dell'istruzione limitato alla disciplina con Ordinanza di ogni profilo relativo sia a “le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” sia a “l'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti”.

In effetti, l'O.M. 60/2020 ha regolato entrambi gli aspetti in parola, così esauendo il potere normativo del



Ministero sul punto.

La stessa, infatti, ha precipuamente individuato la disciplina relativa al conferimento delle supplenze, suddividendo le relative GPS in graduatorie di prima e di seconda fascia, oltre ad avere previsto tutti i requisiti di accesso alle une e alle altre.

L'art. 2, co 4-ter, poi, ha altresì imposto al Ministero di sottoporre l'Ordinanza de qua al controllo sia del CSPI sia del Ministero dell'economia e delle finanze. Ed infatti, com'è possibile evincere dalla parte premessa all'Ordinanza 60/2020, l'emanazione della stessa, in conformità all'indirizzo impresso dall'atto normativo presupposto, è stata correttamente preceduta dal preventivo controllo del CSPI e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per contro, l'Amministrazione resistente, nel disporre l'espunzione dei docenti ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi alle GPS, ha errato nell'individuare l'atto ministeriale di disciplina dei requisiti di accesso. Tale atto, infatti, non avrebbe legittimamente potuto essere individuato nel D.M. 51/2021 poiché il potere regolamentare sul punto era già stato esaurito con l'Ordinanza 60/2020, attraverso la quale, come fin qui osservato, il Ministero ha esercitato il potere conferitogli dall'art. 2, co. 4-ter del D.L. 22/2020. Pertanto, ogni previsione contenuta nel D.M. 51/2021 relativa ai requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi non può che essere considerata illegittima poiché contraria all'O.M. 60/2020 e in definitiva anche contra legem. Sotto altro profilo, il D.M. 51/2021 non avrebbe potuto avere un contenuto contrastante con l'O.M. 60/2020, né un'efficacia innovativa della regolamentazione dei requisiti di accesso alle graduatorie di cui è causa, poiché per l'adozione dello stesso il Ministero ha disatteso l'iter procedurale dei controlli richiesti dalla legge, omettendo di chiedere il preventivo parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il contenuto di tale decreto, dunque, così non avrebbe che potuto limitarsi, alla disciplina "di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza" e dunque delle modalità di presentazione delle domande di inserimento.

Donde il primo motivo di ricorso.

## **II. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL'AGERE AMMINISTRATIVO**

Le osservazioni svolte nel primo motivo di diritto sono sufficienti a legittimare la pretesa di parte ricorrente.

Gli atti impugnati, tuttavia, sono illegittimi anche sotto altri aspetti.

In primis, la preclusione di accedere alle graduatorie di interesse di parte ricorrente nel caso di specie si

*presenta affetta da illogicità e disparità di trattamento, ed è pertanto manifestamente ingiusta.*

*E invero, la previsione della necessità di un provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero all'interno degli atti impugnati realizza inequivocabilmente una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno avuto modo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento nelle GPS indette dall'O.M. 60/2020 e dal Decreto 858/2020 e pertanto abilitati ed ammessi all'inserimento con riserva nella prima fascia delle medesime graduatorie, e i candidati, come parte ricorrente, che non hanno avuto la possibilità oggettiva di partecipare alle procedure di inserimento nelle GPS del 2020 entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda e avevano interesse ad usufruire della possibilità di inserirsi negli elenchi aggiuntivi relativi alla procedura indetta con il D.M. 51/2021.*

*Per altro, è d'uopo ribadire che l'impossibilità di inserirsi in tali elenchi sta impedendo a parte ricorrente non solo di avere la possibilità di ricevere conferimento di incarico a tempo determinato, ma altresì di partecipare alla procedura straordinaria di assunzione a ruolo indetta ai sensi dell'art. 59 del D.L. 73/2021.*

**In secundis l'agere amministrativo sotteso agli atti impugnati è illegittimo anche per la sua contraddittorietà e per la disparità di trattamento che parte ricorrente sta subendo rispetto ai docenti che hanno partecipato alla medesima procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS per altri ambiti territoriali, quali ad esempio gli Ambiti territoriali di Roma e di Chieti e Pescara. Tali Amministrazioni, infatti, hanno legittimamente e correttamente ammesso in graduatoria i docenti nella medesima situazione di parte ricorrente, senza procedere a nessuna espunzione illegittima.**

*Donde il secondo motivo di ricorso.”*

#### **SULLA DOMANDA CAUTELARE**

Stante quanto sinora esposto, ad avviso di questa difesa sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di legge richiesti per l'adozione di un provvedimento cautelare che consentirebbe a parte ricorrente di ottenere il reinserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS di Trapani per la/e classe/i di concorso di proprio interesse.

Dalla mancata inclusione, invero, derivano per la ricorrente notevoli conseguenze in termini di vita professionale e personale.

Appare evidente, infatti, che il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità, costituzionalmente garantito, ha natura primaria e non può essere condizionato dalle illegittimità dell'*agere* amministrativo;

pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno.

La vasta gamma di interessi, dei quali è portatore il lavoratore, è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo interessi di natura economico-professionale ma, altresì, quelli personali, familiari e sociali. La dignità del lavoratore, infatti, è intesa sia in senso assoluto, che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro “dipendente”.

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Cost.) riconoscono al lavoratore una specifica dignità e un diritto inviolabile all’affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità e individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave e irreparabile.

**Nella fattispecie di cui è causa è evidente il danno che ha subito (e sta subendo) parte ricorrente, la quale, in assenza di una decisione cautelare che paralizzi l’efficacia degli atti impugnati, rischia di non potere ottenere alcun incarico per l’a.s. 2021/2022 o di vedersi revocato l’incarico ricevuto.**

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma rischierebbero altresì di pregiudicare definitivamente il diritto della ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

È il caso di ricordare che lo strumento cautelare è volto a impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal comportamento lesivo dell’Amministrazione resistente, durante il tempo necessario per la definizione del giudizio.

Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l’autonomia in senso non tanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa ha la funzione di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale (cd. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile dal combinato disposto tra l’art. 24 e 113 Cost., nonché del principio del giusto processo di cui agli art. 111, comma 6, Cost. e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino (CEDU), firmata a Roma nel 1950 e ratificata dall’Italia con la Legge del 4 agosto 1955, n. 848.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti di legge (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) necessari per la concessione del provvedimento cautelare, atteso il grave e irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora codesto Ecc.mo Tribunale adito non adotti i provvedimenti cautelari richiesti.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso,

**VOGLIA L'ECC.MO T.A.R. SICILIA - PALERMO**

- in sede cautelare, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, adottare qualsiasi misura cautelare che permetta a parte ricorrente di ottenere il bene della vita richiesto, consistente nel reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS di Trapani per la classe di concorso di proprio interesse e all'adozione di ogni provvedimento conseguenziale;
- nel merito, accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con condanna dell'Amministrazione al reinserimento con riserva di parte ricorrente negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS di Trapani e all'adozione di ogni provvedimento conseguenziale.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.

In ordine al contributo unificato, va precisato che non è in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza, trattandosi di necessitata impugnazione di un nuovo elenco di esclusi che ha sostituito il precedente, già impugnato.

Si chiede pertanto a codesto Ecc.mo T.A.R. di dichiarare non dovuto il contributo unificato, in applicazione del principio espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sent. n. C-61/14 del 6.10.2015), non essendo in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza.

*Salvis iuribus,*

Roma, 25 ottobre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale